



FLM FEDERAZIONE
LAVORATORI
MILITARI
"Servire et Propugnare"
info@flm-militari.com
mediapress@flm-militari.com

Prot. FLM – 16/PERS.GIU.
Allegati: //
Annessi: //

Roma, 10 Maggio 2020

A:

On. Giovanni RUSSO
russo_g@camera.it

(via posta elettronica)

e, per conoscenza
(via posta elettronica)

Oggetto: Riammissione Volontari in ferma prefissata.

^^^^^^^^^^

On. Giovanni RUSSO,

la scrivente Federazione Lavoratori Militari (FLM), in considerazione delle notevoli attività svolte dalla *Signoria Vostra* a favore delle donne e degli uomini con le stellette, con il seguente documento vuole portare alla sua attenzione delle criticità e delle discriminazioni che emergono dagli artt. 704 comma 1 bis e 2204 bis del D.lgs 15 marzo 2010 n.66 Codice dell'Ordinamento Militare.

I suddetti articoli, contemplano la riammissione dei Volontari VFP4 alla procedura concorsuale per l'immissione in servizio permanente, migliaia di volontari sono esclusi perché carenti del requisito richiesto dal bando, nella fattispecie esclusi a norma dell'art.635 lett. g del Codice dell'ordinamento Militare. Il requisito richiesto è il non dover essere imputati in procedimenti penali e non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

CONTIENE INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE E CONTROLLATE

Gli artt.704 comma 1 bis e 2204 bis del Codice dell'Ordinamento Militare, prevedono la riammissione alla procedura concorsuale, qualora sia stata disposta l'archiviazione o sia stata pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.530 del Codice di Procedura Penale. Considerare il solo art. 530 del c.p.p. quale formula di proscioglimento utile alla riammissione in servizio, è al quanto discriminatorio, difatti nel c.p.p, al libro VII, capo II, sezione I – sentenza di proscioglimento, rientrano anche le sentenze emesse ai sensi degli artt. 529 e 531 del predetto codice. Le quali, stando ai principi dell'art.27 della Carta Costituzionale, riconoscono l'innocenza dell'imputato fino alla condanna passata in giudicato, ed inoltre l'art.3 della Costituzione, ne garantisce l'uguaglianza e non per ultimo l'art. 52 della Costituzione l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Allora perché questa discriminazione nei confronti dei Volontari in ferma prefissata delle Forze Armate che hanno affrontato un procedimento penale, al termine del quale, non è stata dimostrata la colpevolezza?

Ulteriore punto controverso, è il riferimento all'archiviazione, la quale, viene disposta dal G.I.P., qualora non vi sia procedibilità, tra le cui cause troviamo: la remissione di querela, l'estinzione del reato (*prescrizione*) e la particolare tenuità del fatto (*ex-art. 131 bis del c.p.*). Le sentenze *ex-artt. 529, 531 c.p.p. e 131 bis del c.p.*, vengono pronunciate anche a seguito di rinvio a giudizio qualora non vi sia procedibilità o l'azione penale non doveva essere proseguita (*ex-art.129 c.p.p.*).

Quindi ritorniamo a chiederci, perché, quest'ulteriore discriminazione in una differente fase di giudizio? Si è colpevoli già soltanto entrando in un'aula di Tribunale?

Si rammenta che stando sempre alla Carta Costituzionale, va dimostrata la colpevolezza e non l'innocenza, pertanto fino a condanna passata in giudicato, davanti la legge, così come stabilito dall'ex-art.27 della Costituzione, si è innocenti.

Inoltre sullo stesso Codice dell'ordinamento militare, è fatto riferimento, nell'art. 935-bis alla riammissione in servizio. L'art.935-bis, fa riferimento all'art.3 commi 57 e 57-bis della legge 24/12/2003 n.350 e all'art.2 commi 1, 4 e 6 del DL 16/03/2004 n.66 convertito dalla legge 11/05/2004 n.126.

Perché sullo stesso codice coesistono norme, il cui fine ultimo è il medesimo, ma con un ben diverso tenore garantistico?

CONTIENE INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE E CONTROLLATE

Non è oltretutto logico e plausibile, poter presentare domanda di arruolamento *ex-novo* come Vfp1 o Vfp4, qualora si è stati imputati in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di proscioglimento *ex-artt.* 529, 531 e 131 bis del Codice Penale. Attualmente non è possibile essere riammessi in servizio permanente, dalla cui immissione in ruolo i Vfp4, si sono visti preventivamente esclusi.

Inoltre, il DM 26 ottobre del 2017, il quale dispone la presentazione dell'istanza alla riammissione della procedura concorsuale ai sensi degli artt. 704 comma 1 bis e 2204-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, trattata dall'amministrazione Difesa come un vero e proprio concorso, non risulta mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Difatti non è neanche specificata da che data decorrono i 180 gg per presentare istanza di riammissione ai sensi dell'art. 2204-bis del COM.

I tantissimi militari Vfp, hanno interessato la Federazione Lavoratori Militari – FLM nella speranza di un suo interessamento per avviare un percorso di modifica delle norme ordinamentali militari contenute nel seguente testo, che con tutta la loro evidenza discriminano e ledono gli interessi dei tanti giovani militari che nel diuturno si impegnano a favore delle *Libere Istituzioni Repubblicane*.

Per tutto quanto sopra esposto, la Federazione Lavoratori Militari (FLM) sicuri di un suo interessamento *Le* porge sentiti saluti.

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM)
Segreteria Nazionale